

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi.

1.1. Col primo motivo, formulato in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.

Secondo la ricorrente, la Corte territoriale è incorsa in error in procedendo per aver esaminato nel merito un'eccezione nuova che non avrebbe dovuto essere sollevata per la prima volta in appello.

Ad avviso della ricorrente, poiché in fase monitoria e nel giudizio di primo grado la Regione aveva azionato il credito come acquisito al suo patrimonio a titolo di successione in luogo della soppressa USL, la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare la novità, e dunque l'inammissibilità, dell'eccezione introdotta solo con l'appello incidentale col quale la Regione aveva affermato di aver agito ai sensi dell'art. 2033 c.c. per far valere un credito proprio.

1.2. Col secondo motivo di ricorso, formulato in relazione all'art. 360, comma 1, numeri 3 e 4, c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 2033 c.c., dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 345 c.p.c. e deduce l'erronea qualificazione della fattispecie ad opera della Corte d'appello.

Secondo la ricorrente, nel confermare la sentenza di primo grado ma con diversa motivazione, fondata sull'art. 2033 c.c., la Corte territoriale «è incorsa in errore e violazione anche di detta disposizione» avendo deciso la controversia «qualificando la fattispecie non in base ai medesimi accertamenti di fatto già effettuati nella pregressa fase di merito (relativi al titolo che legittimava la Regione [omissis], quale successore della USL [omissis], ad agire per la ripetizione del credito rideterminato dalla Corte di Appello di Ancona nei confronti della Gestione liquidatoria della detta USL) ma invece in base a questioni non esaminate ed inerenti il diverso titolo che legittimerebbe la Regione [omissis] ad agire per il solo fatto di aver eseguito il pagamento non dovuto, riconducendo la domanda restitutoria alla disciplina dell'indebito oggettivo».

1.3. Così come formulati, i due motivi sono infondati.

Nel giudizio di appello la Regione [omissis] non ha sollevato una nuova eccezione in violazione dell'art. 345 c.p.c. né ha proposto un'inammissibile domanda nuova.

1.3.1. Convenuta nel giudizio di primo grado ex art. 645 c.p.c., la Regione rivestiva sì la posizione formale di parte convenuta ma era attrice in senso sostanziale e dunque doveva assolvere l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda introdotta in via monitoria così come la titolarità dal lato attivo del rapporto controverso dedotto in giudizio (Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951).

La Regione ha depositato il ricorso per decreto ingiuntivo nell'esercizio del diritto di azione.

Nel ricorso ex art. 633 c.p.c., ai punti 1 e 2 della narrativa (riprodotti nel ricorso per cassazione alle pagine 10 e 11 e richiamati, unitamente ad altri, a pagina 2, ove si menziona la sentenza n. 624/2003 della Corte d'appello di Ancona; v. altresì la sentenza impugnata), è in sintesi ma con chiarezza illustrato il fatto costitutivo posto a fondamento della domanda, ossia aver versato, in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa il 31 marzo 1999 dal giudice

dell'esecuzione, una somma eccedente quella spettante all'accipiens, fatto peraltro agevolmente desumibile dalla lettura integrale del ricorso alla luce della documentazione allegata (v. in particolare i documenti 1, 2, 4 e 5, concernenti l'atto di precetto e il pignoramento presso terzi notificati da [Società ricorrente], l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione, la nota di pagamento relativa al versamento effettuato dalla banca che assolve le funzioni di tesoriere della Regione, nonché il richiamo, al punto 5 della narrativa e nel doc. 7, alla rideterminazione del credito da parte di App. Ancona, 20 marzo 2003, n. 624). La Regione [omissis] ha agito in via monitoria quale soggetto che, ricevuta la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi essendo stato identificato dal creditore pignorante come ente «successore nelle posizioni debitorie della soppressa USL [omissis] ex L. n. 729/94 e L. n. 549/1995», è stato destinatario dell'ordinanza di assegnazione e il 18 giugno 1999 ha versato a [Società ricorrente], tramite il proprio tesoriere, la somma di lire 454.505.509 (euro 234.732,50) determinata dal giudice dell'esecuzione sulla base del titolo esecutivo giudiziale: somma che, come successivamente stabilito dalla Corte d'appello di Ancona con la sentenza 20 marzo 2003, n. 624, eccedeva la misura del credito effettivamente spettante.

A quanto emerge dal ricorso per decreto ingiuntivo, era stato il creditore pignorante [Società ricorrente] a individuare la Regione come successore della soppressa USL [omissis], dunque di un soggetto non più esistente, mentre la Regione ha agito come soggetto autore del pagamento coattivo.

Nel giudizio di appello la Regione ha ricondotto l'azione da essa esercitata allo schema di cui all'art. 2033 c.c. e la Corte d'appello, esaminata la domanda proposta in via monitoria, ha ritenuto di recepire tale qualificazione giuridica facendo espresso richiamo a quanto statuito da Cass., sez. III, 4 agosto 2000, n. 10227 e ha precisato che la Regione aveva agito per un credito restitutorio «proprio» e non per un credito pervenuto per successione dalla USL [omissis].

Tale secondo punto riguarda il passaggio centrale, il cuore della motivazione della sentenza impugnata, perché, correttamente, non collega la legittimazione ad agire della Regione per far valere il credito restitutorio al rapporto sostanziale di fornitura di medicinali già intercorso tra [Società ricorrente] e la soppressa USL [omissis]. La Regione, così ha spiegato la Corte fiorentina, non ha agito quale successore della USL [omissis] in quel rapporto di fornitura ma quale autore di un pagamento coattivo per una somma rivelatasi esorbitante.

Dunque, in sostanza, la sentenza impugnata, al di là del richiamo allo schema di cui all'art. 2033 c.c., ha ritenuto decisiva l'esigenza di restaurare la situazione patrimoniale della Regione, esecutata per un debito della USL [omissis] e autrice di un pagamento coattivo successivamente rivelatosi eseguito per una somma eccessiva rispetto a quella effettivamente dovuta.

Il primo motivo di ricorso si limita a denunciare un error in procedendo (l'asserita violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.) e non contesta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2033 c.c. né in particolare la qualificazione del diritto azionato come corrispondente a un credito «proprio» e autonomo della Regione, conseguente al pagamento coattivo, e «non» a un credito pervenuto alla Regione «a titolo di successione della USL [omissis]».

Considerato l'inquadramento del credito restitutorio della Regione operato dalla Corte d'appello di Firenze, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da [Società ricorrente] non poteva essere accolta.

In effetti, l'azione di ripetizione dell'indebito è data a chi abbia eseguito il pagamento non dovuto, ossia al soggetto cui è legalmente riferibile il pagamento (Cass., sez. III, 4 agosto 2000, n. 10227, Cass., sez. III, 1° marzo 1974, n. 576), anche se incaricato di compiere materialmente la relativa operazione sia un suo rappresentante o nuncius (così Cass., sez. I, 9 maggio 2007, n. 10634) o un suo delegato (Cass., sez. III, 5 giugno 2020, n. 10810). Si veda altresì, a contrario, Cass., sez. I, 16 marzo 2005, n. 5712, nel senso che, in ipotesi di erronea corresponsione di somme a titolo di aiuti comunitari a sostegno dell'agricoltura, il solo legittimato ad agire per la restituzione è l'ente pagatore, e cioè l'AIMA, e non la Regione.

Come accertato nel giudizio di merito, l'azione esecutiva promossa da [Società ricorrente] ha inciso, tramite l'ordinanza di assegnazione emessa dal g.e. e il successivo versamento effettuato dalla tesoreria della Regione, direttamente sul patrimonio della Regione.

Dunque, la Regione non aveva, né in primo né in secondo grado, eccezioni da sollevare, dovendo piuttosto assolvere l'onere di allegazione e prova gravante sull'attore (in senso sostanziale).

L'unica eccezione che la Corte d'appello doveva esaminare, e ha in effetti esaminato, è quella relativa alla dedotta carenza di legittimazione attiva posta a base dell'unico motivo di appello formulato da [Società ricorrente] (cfr. Cass., sez. lav., ord. 1° settembre 2021, n. 23721).

In ogni caso, poiché la Corte d'appello ha ritenuto che la Regione abbia agito in giudizio per far valere un diritto proprio, la questione relativa alla legittimazione attiva intesa come titolarità del rapporto controverso, che è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, in quanto risultante dagli atti di causa (fra le tante, Cass., sez. III, ord. 1° aprile 2025 n. 8625; v. già Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951), poteva e doveva essere esaminata dal giudice ex officio, il che rende inconferente il richiamo operato dalla ricorrente agli artt. 112 e 345 c.p.c. quali disposizioni processuali asseritamente violate, mentre la contestazione di quell'elemento rientra nella nozione di mera difesa (cfr. Cass., sez. I, ord. 11 settembre 2024, n. 24375; Cass., sez. III, ord. 17 giugno 2024, n. 16814; Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951).

1.3.2. Per altro verso, la qualificazione giuridica operata dalla Corte d'appello ha riguardato il fatto costitutivo già posto a fondamento della domanda proposta col ricorso per decreto ingiuntivo e ha dunque lasciato inalterata la causa petendi (Cass., sez. III, ord. 17 aprile 2024, n. 10401, par. 12.1.2.1.).

Rimasti immutati i fatti storici e il fatto giuridico costitutivo allegati dalla Regione sin dalla fase monitoria, la Corte territoriale, correggendo la motivazione della sentenza di primo grado, non ha pronunciato su una domanda nuova e dunque neppure sotto questo aspetto è incorsa in una violazione dell'art. 345 c.p.c. (v., fra le altre, Cass., sez. II, ord. 22 maggio 2023, n. 13920; Cass., sez. III, ord. 29 marzo 2022, n. 10049; v. altresì, a contrario, Cass., sez. III, ord. 13 febbraio 2024, n. 3920; Cass., sez. III, ord. 15 settembre 2020, n. 19186).

Ad avviso della ricorrente, la Corte d'appello ha violato gli artt. 2033 c.c. e 345 c.p.c. «atteso che la diversità del titolo, che costituisce il presupposto del giudizio di diritto, comporta necessariamente la diversità dei fatti posti a fondamento della domanda».

Secondo la ricorrente, «la qualificazione della domanda restitutoria, effettuata dalla Corte di merito che l'ha ricondotta alla disciplina dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., contrariamente a quanto originariamente rappresentato dalla Regione [omissis], è da considerarsi nuova, con le relative conseguenze che ne derivano anche in punto di prescrizione e di decorrenza del diritto alla ripetizione delle somme corrisposte ma non dovute».

Tale argomentazione nella sua prima parte è infondata, dovendosi escludere, per le ragioni già esposte, la proposizione di una domanda nuova in appello, e nella seconda è inconferente, poiché l'eccezione di prescrizione, sollevata in primo grado, non era stata riproposta in appello e dunque non può essere esaminata nel giudizio di legittimità.

2. Col terzo motivo, formulato in relazione all'art. 360, comma 1, numeri 3 e 4 c.p.c. si deduce «[v]iolazione dell'art. 112 c.p.c. e, per quanto di ragione, violazione e falsa applicazione dell'art. 41 della L.R. Abruzzo del 24.12.1996 n. 146 e dell'art. 1 comma 7 L.R. Abruzzo 29.11.1999 n. 123 - quest'ultima di interpretazione autentica o integrazione dell'art. 41 L.R. Abruzzo n. 146/1996 - in punto di esclusione della legittimazione attiva della Regione [omissis]».

2.1. Secondo la ricorrente, la Corte d'appello, accolto l'appello incidentale della Regione, ha omesso di pronunciarsi sul primo motivo di appello riguardante il difetto di legittimazione della Regione [omissis], in quanto successore della USL [omissis], «mentre avrebbe dovuto esaminare e pronunciarsi sul detto motivo e, qualora l'avesse fatto, non avrebbe potuto non accertare la violazione e falsa applicazione della L.R. Abruzzo del 24.12.1996 n. 146 e dell'art. 1 comma 7 L.R. Abruzzo 29.11.1999 n. 123 (quest'ultima di interpretazione autentica o integrazione dell'art. 41 L.R. Abruzzo n. 146/1996) concludendo per la esclusione della legittimazione attiva della Regione [omissis] per i giudizi aventi ad oggetto “i corrispettivi dovuti per forniture di prodotti, medicinali alla USL [omissis] per il periodo 28.01.1988 e 29.12.1989”».

2.2. Il motivo è inammissibile.

Nell'accogliere l'appello incidentale della Regione, mirante alla conferma della statuizione di primo grado ma con una diversa motivazione, la Corte fiorentina ha compiutamente esposto le ragioni a sostegno della tesi secondo cui l'odierna controricorrente aveva agito in via monitoria per un credito «proprio», sorto dall'avvenuto pagamento coattivo che però era risultato, all'esito del giudizio di cognizione (App. Ancona, n. 624/2003), in buona parte non dovuto. Così facendo la Corte territoriale ha implicitamente rigettato l'appello principale di [Società ricorrente], ad avviso della quale il diritto fatto valere dalla Regione faceva originariamente capo alla USL [omissis] e pertanto rispetto ad esso poteva configurarsi esclusivamente la legittimazione attiva della Gestione liquidatoria ai sensi degli artt. 41, l. Regione [omissis] 24 dicembre 1996, n. 146 e l. Regione [omissis], 29 novembre 1999, n. 123, recante “Interpretazione autentica e integrazione dell'art. 41 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 146” (comma 1: «L'articolo 41 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 è da intendere nel senso che tutti i debiti, i crediti ed il fondo di cassa risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1994, facenti capo alle preesistenti Unità locali socio sanitarie sono imputati esclusivamente alle gestioni liquidatorie, costituenti contabilità speciali delle aziende unità sanitarie locali»; comma 2: «La responsabilità della contabilità delle gestioni liquidatorie, nell'ambito delle funzioni attribuite ai direttori generali delle

aziende unità sanitarie locali, quali commissari liquidatori delle sopresse unità locali socio - sanitarie ricomprese nel territorio di ciascuna azienda, è attribuita agli uffici bilancio e ragioneria. La gestione liquidatoria di cui al precedente comma 1 è dotata di autonomia rappresentativa anche in sede processuale, attraverso il suo rappresentante legale nella figura del commissario liquidatore»; comma 7: «È esclusa ogni legittimazione passiva-sostanziale e processuale della regione - stante la diretta ed esclusiva responsabilità contabile delle passività delle gestioni liquidatorie a tutto il 31 dicembre 1994»; comma 8: «I commissari liquidatori sono tenuti a realizzare i crediti delle gestioni liquidatorie, attivandosi, ove necessario, anche processualmente»).

Secondo la ricorrente, laddove richiama quanto dedotto a sostegno del primo motivo di appello (pag. 6 del ricorso), « nel caso in specie, poiché il credito di [Società ricorrente] riguardava il “corrispettivo dovuto per fornitura di prodotti medicali alla USL [omissis] per il periodo 28.1.1988 – 29.12.1989”, ne conseguiva che al recupero delle somme per cui è causa era legittimata la gestione liquidatoria della soppressa USL [omissis]».

Anche nell'illustrare il terzo motivo di ricorso (pag. 18), la ricorrente sostiene che «il credito a suo tempo azionato dalla [Società ricorrente], poi rimodulato quanto agli interessi ed alla rivalutazione monetaria in virtù della sentenza n. 624/2003 della Corte di Appello di Ancona, attiene al “corrispettivo dovuto per fornitura di prodotti medicinali alla USL [omissis] per il periodo 28.1.1988 – 29.12.1989” (come si legge a pag. 1 del ricorso per decreto ingiuntivo n. 3310/2013 opposto - allegato 1 del sottofascicolo ex art. 369 n. 4 c.p.c). Alla luce di tali disposizioni, sussisteva una esclusiva legittimazione processuale e sostanziale della Gestione liquidatoria per il recupero delle posizioni creditorie», tant'è che era stata la USL [omissis] - Gestione stralcio a ricorrere per cassazione contro la sentenza n. 351/1997 della Corte d'appello di L'Aquila, costituente il titolo esecutivo a base del pignoramento presso terzi, e a riassumere il giudizio davanti alla Corte d'appello di Ancona sino ad ottenere la favorevole sentenza n. 624/2003.

Il motivo però non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata né il passaggio con cui la Corte d'appello ha espressamente affermato che la «diversa motivazione» addotta a sostegno della statuizione di primo grado «assorbe il motivo di appello dedotto da [Società ricorrente] [rectius, [Società ricorrente], n.d.r.]».

Premesso che, in forza delle sentenze sfavorevoli alla Regione in tema di opposizione a precetto e opposizione all'ordinanza di assegnazione era stata accertata la legittimazione passiva dell'odierna controricorrente rispetto all'azione esecutiva esercitata da [Società ricorrente], il nucleo centrale della sentenza impugnata consiste nell'aver ritenuto la Regione «titolare del credito restitutorio in proprio e non a titolo di successione della USL [omissis]» perché fondato sull'avvenuto pagamento coattivo «per effetto dell'azione esecutiva promossa nei suoi confronti da[...] [Società ricorrente]»: ciò contrasta sul piano logico-giuridico, e si pone in rapporto di incompatibilità, con la tesi in diritto prospettata dalla ricorrente e rende comprensibile e condivisibile quanto esplicitamente enunciato dalla Corte fiorentina a proposito dell'assorbimento del motivo di appello dedotto da [Società ricorrente]

La tesi accolta dalla Corte d'appello in ordine alla legittimazione iure proprio della Regione è in effetti specularmente contrapposta a quella propugnata da [Società ricorrente] con l'unico motivo di appello.

Non è dunque ipotizzabile nel caso di specie il vizio di omessa pronuncia, ricorrente quando il giudice ometta del tutto di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile a risolvere il caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame (da ultimo, v. Cass., sez. V, ord. 23 ottobre 2024, n. 27551; Cass., sez. lav., ord. 13 ottobre 2022, n. 29952), poiché la motivazione della sentenza impugnata, diversa da quella illustrata nella decisione di primo grado, contrasta radicalmente ed è incompatibile con le ragioni sottese all'impugnazione proposta da [Società ricorrente] (cfr. Cass., sez. III, 25 settembre 2012, n. 16254) e dunque determina l'implicito rigetto o comunque l'assorbimento dell'unico motivo di appello, il che esclude la configurabilità della violazione dell'art. 112 c.p.c. (fra le tante, v. Cass., sez. V, 6 febbraio 2025, n. 2953; Cass., sez. II, ord. 26 settembre 2024, n. 25710; Cass., sez. III, ord. 8 maggio 2023, n. 12131; Cass., sez. lav., 26 gennaio 2016, n. 1360; Cass., sez. III, 25 febbraio 2005, n. 4079; sulla differenza tra assorbimento proprio e improprio, v. Cass., sez. I, ord. 14 settembre 2023, n. 26507; Cass., sez. lav., 22 giugno 2020, n. 12193).

Per altro verso, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il credito restitutorio fatto valere dalla Regione non trova fondamento nel rapporto sostanziale di fornitura di medicinali già intercorso tra [Società ricorrente] e la soppressa USL [omissis] ma consegue al pagamento coattivo eseguito il 18 giugno 1999, tramite il proprio tesoriere, dalla Regione per un importo rivelatosi eccessivo alla luce di quanto statuito dalla sentenza n. 624/2003 della Corte d'appello di Ancona. Ciò è sufficiente a ravvisare l'inammissibilità del motivo formulato in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. perché esso non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, al di là dell'inquadramento della fattispecie ricondotta dalla Corte d'appello nello schema di cui all'art. 2033 c.c.

3. In conclusione, il ricorso va respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.

Il Presidente

Luigi Abete